

31 marzo 2020

Categorie: **Antiriciclaggio > Varie – Finanziaria > Covid - 19**

COVID-19: rinviata al 30 giugno la compilazione del questionario antiriciclaggio

Autore: Marco Brugnolo

Con la profonda revisione della normativa antiriciclaggio, ad opera del D.Lgs n. 90/2017, il legislatore ha inteso disciplinare in modo più articolato attribuzioni e compiti degli Organismi di autoregolamentazione, definiti dall'art. 1, co. 2, lett. aa) del D.Lgs n. 231/2007, come gli enti esponenziali, rappresentativi di una categoria professionale, titolari di poteri di controllo, regolamentazione interna, nonché disciplinari.

In altri termini, gli Ordini professionali sono chiamati, anche attraverso le proprie articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, a svolgere un ruolo ancora più attivo ed incisivo nell'applicazione della disciplina antiriciclaggio da parte dei propri iscritti.

Ai sensi dell'art. 11 co. 1 del decreto antiriciclaggio, gli organismi di autoregolamentazione, le loro articolazioni territoriali e i consigli di disciplina, promuovono e controllano l'osservanza degli obblighi previsti dal medesimo decreto da parte dei professionisti iscritti nei propri albi ed elenchi.

In relazione a tale funzione di vigilanza e controllo ed al suo corretto espletamento, gli ordini professionali sono sottoposti, a loro volta, al controllo da parte del Ministero della giustizia.

La relazione annuale - Peraltro, con l'attuazione della V Direttiva antiriciclaggio, ad opera del D.Lgs n. 125/2019, che ha aggiunto il comma 4-bis all'art. 11 in commento, è stata ampliata la portata degli obblighi comunicativi degli Organismi di autoregolamentazione nei confronti del Comitato di sicurezza finanziaria (incardinato nell'ambito del Mef), dovendo gli stessi Ordini nazionali inviare annualmente una relazione contenente una serie di informazioni relative agli studi professionali iscritti che, evidentemente, possono essere acquisite solo mediante strumenti di controllo e vigilanza ben delineati e pianificati.

In particolare, la relazione, da inoltrare al CSF entro il 31 marzo di ogni anno, dovrà indicare:

- a) il numero dei decreti sanzionatori e delle altre misure sanzionatorie, suddivisi per tipologia di infrazione, adottati dalle competenti autorità, nei confronti dei rispettivi iscritti, nell'anno solare precedente;
- b) il numero di segnalazioni di operazioni sospette ricevute dall'organismo di autoregolamentazione, per il successivo inoltro alla UIF;
- c) il numero e la tipologia di misure disciplinari, adottate nei confronti dei rispettivi iscritti ai sensi del combinato disposto dagli artt. 11, comma 3 e 66, comma 1 del decreto antiriciclaggio, a fronte di violazioni gravi, ripetute, sistematiche ovvero plurime degli obblighi stabiliti dal medesimo decreto, in materia di controlli interni, di adeguata verifica della clientela, di conservazione e di segnalazione di operazioni sospette.

Nella prima fase di attuazione dei compiti di vigilanza sui propri iscritti, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

e degli Esperti Contabili ha deliberato l'acquisizione di specifiche informazioni da parte di un campione di studi professionali affiliati, attraverso la compilazione di un apposito questionario.

L'informativa 48/18- In realtà, l'idea di dare attuazione alla funzione di vigilanza e controllo attraverso la compilazione di un questionario, risale al giugno del 2018; con l'informativa n. 48/18 del 18/06/2018, infatti, il Consiglio Nazionale aveva diramato agli Ordini territoriali, in aggiunta al piano di formazione antiriciclaggio, la prima bozza del questionario per l'adempimento degli obblighi di vigilanza sugli iscritti.

Secondo le intenzioni espresse in tale documento, il questionario avrebbe dovuto essere trasmesso via pec ad ogni studio professionale e compilato:

- con frequenza annuale da parte di tutti gli iscritti;
- con informazioni riferite all'anno solare precedente;
- con la formula per l'autorizzazione al trattamento dei dati prevista dalla normativa vigente in materia di privacy;
- con l'apposizione in calce al questionario dell'autodichiarazione che i dati ivi contenuti sono veri e reali.

La prima bozza del questionario contiene quesiti distribuiti su cinque profili di interesse ai fini della normativa antiriciclaggio:

- organizzazione dello studio professionale e degli adempimenti antiriciclaggio;
- adeguata verifica della clientela;
- conservazione documentale;
- segnalazione operazioni sospette;
- violazioni in materia di contante e titoli al portatore.

Di fatto, la compilazione di tale questionario, effettivamente eseguita da una parte degli studi professionali che li hanno inviati via pec agli Ordini territoriali, è stata considerata sperimentale e meramente facoltativa, anche alla luce del fatto che l'entrata in vigore delle tre regole tecniche pubblicate dal Consiglio nazionale, inizialmente prevista per il 23/07/2019, è stata rinviata al 1° gennaio 2020, a seguito di apposito Comunicato stampa del medesimo Organo, in data 18/07/2019.

Il nuovo format - A distanza di quasi un anno e mezzo, con **l'informativa n. 108/19 in data 28 novembre 2019**, avente ad oggetto: "*Antiriciclaggio – Questionario per le attività di vigilanza e controllo sugli iscritti da parte degli Ordini territoriali*", il Consiglio Nazionale DCEC ha diramato ai Consigli degli Ordini territoriali una versione aggiornata e semplificata del questionario in argomento, un nuovo format strutturato in modo tale da consentirne la compilazione in modalità informatica.

La nuova versione del questionario presenta 4 serie di quesiti cui fornire risposta, essendo stato eliminato il comparto relativo alle "violazioni in materia di contante e titoli al portatore"; inoltre, in ogni comparto di interesse, il numero dei quesiti risulta sensibilmente ridotto e razionalizzato.

Il questionario chiude con l'informativa sulla privacy e l'autodichiarazione di veridicità circa il contenuto delle risposte.

Come si legge nell'informativa, il questionario in commento doveva essere somministrato direttamente da ciascun Ordine territoriale ad un campione rappresentativo di iscritti in modalità "on line", entro il 31/12/2019, attraverso la piattaforma "Concerto" della Datev Koinos, come allegato ad un corso gratuito di formazione a distanza della durata di 50 minuti, avente ad oggetto l'organizzazione dello studio professionale ai fini antiriciclaggio e comportante l'assegnazione di 2 CFP; il questionario avrebbe dovuto essere restituito compilato dagli studi campione sulla base delle attività antiriciclaggio svolte nell'anno 2019, **entro il 31/01/2020**.

L'informativa richiama, in ogni caso, l'autonomia di ogni Ordine territoriale nella pianificazione ed espletamento della propria attività di vigilanza, ferma restando la necessità di comunicare al Consiglio Nazionale, entro il 28 febbraio 2020,

i dati aggregati relativi alle risultanze dei controlli.

I successivi rinvii - In realtà, il Consiglio Nazionale, in data 19/12/2019 ha diramato l'ulteriore **informativa n. 121/19**, prendendo atto della mancata attivazione della piattaforma "Concerto" per la somministrazione del questionario antiriciclaggio, rinviando il termine per la relativa compilazione al **15 febbraio 2020**, ferma restano sulla medesima piattaforma la possibilità di fruire del corso gratuito in e-learning di fatto già in linea.

Con successiva **informativa n. 13/2020 del 18/02/2020**, il medesimo Consiglio Nazionale, aderendo a numerose istanze pervenute dagli Ordini territoriali, ha ulteriormente prorogato il termine per la compilazione del questionario, da parte del campione di iscritti direttamente selezionato dai medesimi Consigli territoriali, al **10 marzo 2020**.

In tale circostanza, rispondendo ad alcune perplessità manifestate dai predetti Ordini Territoriali, il Consiglio Nazionale conferma che il procedimento adottato per l'acquisizione dei questionari e dei dati in essi contenuti è conforme al Reg. (UE) 679/2016 – GDPR.


Viene peraltro ribadita la "bontà" dello strumento prescelto dal Consiglio nazionale, testimoniata dal fatto che, a tale data, ben 86 Ordini territoriali avevano scelto di avvalersene, nonostante ne fosse stata rappresentata la facoltatività .

La proroga al 30 giugno - Infine, con nota a **prot. 3491 in data 10 marzo 2020**, il Consiglio Nazionale DCEC è nuovamente intervenuto sulla questione; prendendo atto delle difficoltà operative conseguenti all'emergenza epidemiologica da COVID-19, il termine per la compilazione del questionario è stata rinviata al **30 giugno 2020**.

A questo punto, si auspica la concessione di una proroga anche per il perfezionamento dell'adempimento previsto dall'art. 15 del D.Lgs n. 231/2007, concernente l'autovalutazione del rischio associato allo studio professionale.

A tal proposito, si rammenta come l'Organismo di autoregolamentazione, in conformità ad analoghe direttive impartite da Bankitalia ai soggetti dalla stessa vigilati, ha disposto il completamento della prima autovalutazione del rischio nel periodo 1° gennaio - 30 aprile 2020.

Ora, considerata l'emergenza epidemiologica in atto che, in molti casi, ha di fatto paralizzato l'operatività degli studi professionali, si auspica un rapido intervento del Consiglio Nazionale dell'Ordine nel quale, coerentemente con la proroga già concessa al 30 giugno per la compilazione del questionario (da parte del primo campione selezionato) disponga una proroga almeno fino alla medesima data per il completamento dell'obbligo di autovalutazione del rischio riciclaggio e finanziamento del terrorismo, per tutti gli studi professionali iscritti.



© Informati S.r.l. – Riproduzione Riservata

© Informati srl. Tutti i diritti riservati. All rights reserved.

Via Alemanni 1 - 88040 Pianopoli (CZ) - ITALY

P.IVA 03426730796

E-mail: info@fiscal-focus.it

